



Milano, 21 marzo 2017

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro Sede

CIRCOLARE N. 10/2017

AGGIORNAMENTO E NOVITA' AL 15 MARZO

IN BREVE

- Dal 16 marzo la compensazione orizzontale del credito IVA 2016
- Per le compensazioni “orizzontali”, il limite di 700mila euro opera per ciascun anno solare
- Rottamazione delle cartelle: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate e Inps
- Trasmissione Certificazione Unica: per alcuni redditi possibile l’invio anche dopo il 7 marzo
- I nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)
- Se la società non riesce ad affittare l’unico bene strumentale non si considera di comodo
- Credito d’imposta per acquisto di beni strumentali nuovi: chiarimenti delle Entrate
- Patent box per le attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software

APPROFONDIMENTI

- Il versamento del saldo IVA

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

Dal 16 marzo la compensazione orizzontale del credito IVA 2016

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva 2017 entro il 28 febbraio o entro il 3 marzo (grazie alla dilazione concessa), **dal 16 marzo 2017 possono procedere alla compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedenti i 5mila euro maturati nel corso del periodo d'imposta 2016.**

L'importo da compensare **potrà superare i 15mila euro, solo in caso di dichiarazione IVA asseverata** da un professionista abilitato o sottoscritta dall'organo di controllo contabile.

Qualora, entro il termine di presentazione, non sia stato apposto il visto di conformità su una Dichiarazione con un credito IVA a rimborso o in compensazione oltre i 15mila euro, è possibile apporre il visto presentando una Dichiarazione integrativa; in questo caso la compensazione oltre i 15mila euro sarà possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo all'invio dell'integrativa.

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Per le compensazioni “orizzontali”, il limite di 700mila euro opera per ciascun anno solare
Ricordiamo che il limite complessivo di 700mila euro per le compensazioni orizzontali di crediti d'imposta opera per ciascun anno solare (e non per modello dichiarativo).

Rappresenta quindi il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale in un anno solare.

Tale limite non è però applicabile quando specifiche disposizioni di legge lo prevedano: è il caso di molti crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa.

Rottamazione delle cartelle: i chiarimenti dell'Agenzia Entrate e Inps

Agenzia Entrate, Circolare 8 marzo 2017, n. 2/E; Inps, Nota 22 febbraio 2017 n. 12707

L'Agenzia Entrate, con la circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017, ha fornito chiarimenti in merito alla procedura di definizione agevolata per i carichi affidati agli Agenti della riscossione (c.d. “rottamazione delle cartelle”), precisando che possono presentare la dichiarazione di adesione i debitori i cui **carichi risultano affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016**. Non è possibile attivare la procedura per i carichi non affidati entro il 31 dicembre 2016.

È invece possibile definire i carichi affidati nel 2016 per i quali alla data del 31 dicembre 2016 non è stata notificata la cartella di pagamento al debitore, ma della cui esistenza l'Agente della riscossione ha avvisato il debitore mediante comunicazione inviata per posta ordinaria.

In base al D.L. n. 193/2016, **il contribuente ha la facoltà di definire singolarmente ciascuno dei carichi** iscritti a ruolo o affidati dal 2000 al 2016. Non è quindi obbligato a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano.

Anche **i carichi che contengono solo somme dovute a titolo di sanzioni possono essere**



definiti, purché le sanzioni siano di carattere amministrativo-tributarie.

Se dopo aver avviato il procedimento presentando la dichiarazione di adesione entro il 31 marzo 2017 (ora con la proroga il 21 aprile 2017), **il contribuente non paga integralmente o paga in ritardo** le somme da versare in un'unica soluzione oppure una delle rate, **la definizione agevolata perde di efficacia e la procedura non va a buon fine**. In questi casi, pertanto, viene meno il beneficio previsto dalla legge (l'estinzione del debito affidato senza il pagamento di sanzioni e interessi di mora). Gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto. Inoltre riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l'attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito, salvo il caso in cui non sia stata pagata tempestivamente e integralmente la prima rata.

Possono essere **definiti anche i carichi in contenzioso** ma in questi casi il debitore con la presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura si impegna a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi che intende definire. Tale impegno non corrisponde tuttavia alla rinuncia al ricorso di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 546 del 1997 (codice del processo tributario). Il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere soltanto qualora il carico definito efficacemente, con l'integrale pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata, riguardi l'intera pretesa oggetto di controversia.

L'Inps, con Nota 22 febbraio 2017 n. 12707, ha invece reso noto che **ai fini del rilascio del DURC positivo** non è sufficiente la presentazione dell'istanza per la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione, da effettuare entro il 31 marzo 2017 da parte degli interessati alla definizione agevolata, ma **è necessario il versamento delle somme** in unica soluzione ovvero, in caso di richiesta di rateazione, il versamento della prima rata.

DICHIARAZIONI

Trasmissione Certificazione Unica: per alcuni redditi possibile l'invio anche dopo il 7 marzo

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 3 marzo 2017

Entro martedì 7 marzo dovevano essere trasmesse le Certificazioni Uniche 2017 relative al 2016, ma con un comunicato stampa pubblicato venerdì 3 marzo l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, anche per quest'anno, come chiarito con le circolari n. 6/2015 e n. 12/2016, **alle certificazioni arrivate oltre il 7 marzo, contenenti dati non utilizzabili ai fini della precompilata, non saranno applicate sanzioni**, a patto che **arrivino all'Agenzia entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770**.

Si ricordano le sanzioni previste:

- **100 euro** per singola certificazione omessa, tardiva o errata con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d'imposta;
- **nessuna sanzione** per la Certificazione Unica errata trasmessa entro il 7 marzo 2017, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni;

- **33,33 euro** per singola certificazione errata trasmessa entro il 7 marzo 2017, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni, con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d'imposta.

ACCERTAMENTO

I nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 7 marzo 2017

Dal prossimo anno i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale **andranno a sostituire gli Studi di Settore**.

Imprese e professionisti potranno avere un riscontro trasparente della correttezza dei propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado di affidabilità/compliance su una scala da 1 a 10. **I contribuenti che risulteranno "affidabili" avranno accesso a significativi benefici premiali**, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.

Gli Indici sintetici di affidabilità sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e consentono di posizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10.

In dettaglio, gli **indicatori elementari di affidabilità** valutano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento, mentre gli **indicatori elementari di anomalia** valutano incongruenze e situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale che presentano carattere atipico rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferiti.

Se la società non riesce ad affittare l'unico bene strumentale non si considera di comodo

Corte di Cassazione, Sentenza 28 febbraio 2017, n. 5080

La Corte di Cassazione, con la sentenza 28 febbraio 2017, n. 5080, ha confermato il principio secondo cui non è da considerarsi di comodo la società che, date le condizioni di mercato, è impossibilitata ad affittare l'unico bene strumentale. In tal caso è possibile quindi disapplicare la normativa sulle società di comodo.

Il concetto di impossibilità deve essere intesa in termini economici **in base alle condizioni di mercato e non assoluti**.

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta per acquisto di beni strumentali nuovi: chiarimenti delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 10 marzo 2017, n. 29/E

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 10 marzo 2017, n. 29/E, ha precisato che **la revoca del credito d'imposta** per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, disciplinato dall'art. 18 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11



agosto 2014, n. 116, **opera se la cessione dei beni avviene entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi**, relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato.

Con il medesimo parere, l’Agenzia precisa altresì che **la fruizione del credito può essere anche parziale**, a condizione che l’attrezzatura non ceduta sia dotata di propria funzionalità rispetto al bene ceduto e rispetti tutti i requisiti fissati dalla norma. In tal caso, la predetta attrezzatura va considerata, a tutti gli effetti, come un bene autonomo.

Patent box per le attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 9 marzo 2017, n. 28/E

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 9 marzo 2017, n. 28/E, ha chiarito che le attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software protetto da copyright si concretizzano nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software.

Si ricorda che il patent box è un **regime opzionale di tassazione agevolata** per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Nella determinazione del reddito agevolabile dei programmi per elaboratore, purché originali e frutto di creazione intellettuale dell’autore, **rientrano anche i canoni riferibili alla remunerazione delle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software**.

Non rientrano, invece, tra le attività agevolabili quelle puramente strumentali all’utilizzo del software, come l’attività di formazione del personale, il basic help desk di “secondo livello”, il supporto telefonico, il canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud, e così via; tali attività, infatti, non rappresentano un esercizio esclusivo di una prerogativa autoriale.



PRINCIPALI SCADENZE

| Data scadenza | Ambito | Soggetti interessati | Attività | Modalità |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Lunedì 27 marzo 2017 | Intrastat | Operatori intracomunitari | Presentazioni elenchi Intrastat per le cessioni e/o acquisti di beni e prestazioni di servizi neri confronti di soggetti UE nel mese precedente. | Telematica |
| Venerdì 31 marzo 2017 | Rottamazione cartelle | Soggetti interessati | Termine per comunicare ad Equitalia, mediante l'apposito modello, la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi di mora. | Presentazione o modalità telematica |
| Venerdì 31 marzo 2017 | Certificazioni | Soggetti che corrispondono dividendi | Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2016 CUPE. | Telematica |



| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|---|------------|
| Venerdì 31 marzo 2017 | Certificazioni | Sostituti d'imposta | Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni CU 2017. | Telematica |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|---|------------|

Cordiali saluti.